



Segnatura di protocollo

Numero di protocollo: 168280

del: 02/04/2025

Oggetto: Decreto 6 settembre 2023 del Ministro della Salute “Definizione delle modalità di erogazione dei programmi formativi in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per gli operatori ed i professionisti degli animali, in conformità alle prescrizionicontenute in materia di formazione nell'articolo 11 del regolamento (UE) 2016/429. Indicazioni operative#711004282#

Numero allegati: 1

Nome file allegati: riscontro nota formazione 1 aprile 2025 (1)_signed.pdf



DIPARTIMENTO DELLA SALUTE UMANA, DELLA
SALUTE ANIMALE E DELL'ECOSISTEMA (ONE
HEALTH) E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELLA SALUTE ANIMALE
Ex Uffici 1, 2, 3
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Trasmissione elettronica
N. prot. DGSA in Docspa/PEC

Alle Associazioni di categoria

Ai Servizi Veterinari delle regioni
e Province autonome

Al Coordinamento regionale dei Servizi veterinari
regionali

m.brichese@regione.veneto.it;

OGGETTO: Decreto 6 settembre 2023 del Ministro della Salute “Definizione delle modalità di erogazione dei programmi formativi in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per gli operatori ed i professionisti degli animali, in conformità alle prescrizioni contenute in materia di formazione nell'articolo 11 del regolamento (UE) 2016/429. Indicazioni operative

Alla luce dell'entrata in applicazione del decreto del Ministro della salute 6 settembre 2023 di cui all'oggetto (di seguito denominato DM), si forniscono le seguenti indicazioni operative, anche al fine di riscontrare ad alcune richieste di chiarimento pervenute allo scrivente.

Soggetti obbligati alla formazione

Il DM in argomento è adottato in attuazione dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 e dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136 e in conformità agli articoli 11 e 13 del regolamento UE 2016/429 (AHL) e stabilisce l'obbligo di partecipare a specifici programmi formativi in materia di sanità animale per gli operatori, inclusi i trasportatori, e i professionisti degli animali, come definiti all'articolo 4, rispettivamente, ai punti 24), 25) e 26).

Al riguardo, si precisa che sono obbligati a partecipare ai programmi formativi di chi all'articolo 2 del DM, esclusivamente:

- gli operatori, inclusi i trasportatori, registrati nel Sistema I&R.

Nel caso in cui l'operatore sia una persona giuridica, l'obbligo formativo è a carico del rappresentante legale;

- i professionisti degli animali che, in ragione di una specifica qualifica professionale, sono iscritti ad un ordine o albo professionale e si occupano di animali o di prodotti.
Nel caso in cui il professionista degli animali sia una persona giuridica, l'obbligo formativo è a carico del rappresentante legale.

Programmi formativi

La durata minima ed i contenuti dei programmi formativi sono definiti negli allegati al DM e sono distinti per specie o gruppo specie di animali¹ detenuti in via prevalente dall'operatore così come previsto dall'articolo 2, comma 2 del DM. .

La durata minima può essere ridotta del 30% per ogni modulo del programma formativo sulla base della capacità strutturale dello stabilimento dichiarata in BDN, come previsto negli allegati al DM.

Esoneri dall'obbligo formativo

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), sono esonerati gli operatori ed i professionisti degli animali, come sopra individuati, che in attuazione di ulteriori norme siano già tenuti ad un obbligo formativo, con attestato di frequenza e apprendimento, i cui contenuti comprendono quelli dei programmi formativi di cui al DM.

Qualora i contenuti coincidano solo in parte, l'esonero sarà parziale e l'operatore ed il professionista degli animali dovranno acquisire i restanti contenuti attraverso la frequenza delle relative sezioni dei programmi formativi di cui al DM in oggetto.

Sono parimenti esonerati gli operatori ed i professionisti degli animali degli allevamenti familiari e di quelli amatoriali degli animali da compagnia; per quest'ultimi il DM prevede l'onere a carico delle regioni e province autonome di organizzare, anche tramite le ASL, eventi formativi a partecipazione volontaria.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giovanni Filippini

Responsabile: Dott. Luigi Ruocco

Referenti: dott.ssa Anna Sorgente a.sorgente@sanita.it

Dott.ssa Patrizia Ippolito: p.ippolito@sanita.it

¹ I gruppi specie sono: ungulati (bovini, ovini e caprini, equini, suini, camelidi, cervidi e renne); pollame e altri volatili in cattività; lagomorfi; animali terrestri invertebrati, incluse gli animali di elicicoltura; animali di apicoltura; animali di acquacoltura